

Sentenza: n. 79 del 2012

Materia: Tutela della salute

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 6 bis della legge della Regione Basilicata 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale)

Esito: illegittimità costituzionale della norma impugnata

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale), che ha aggiunto l'art. 6 bis alla l.r. 12/2008.

La norma prevede che i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) di Potenza e Matera, i quali hanno assunto -ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l.r. Basilicata 12/2008- il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità sanitarie locali (USL) di dette Province, possano utilizzare **in anticipazione** le disponibilità finanziarie delle aziende stesse **al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed indifferibili relativi alle pertinenti gestioni.**

Per il ricorrente tale disposizione contrasta con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione giacché non assicura la separazione tra le gestioni liquidatorie delle pregresse USL e le attività poste in essere dalle nuove ASL, consentendo l'imputazione a queste ultime di passività precedenti alla loro istituzione e in tal modo violando il principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute espresso dall'art. 6, comma 1, ultimi due periodi, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

La predetta norma interposta prevede che *in nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.*

In pendenza del giudizio l'art. 18 della l.r. 17/2011 ha a sua volta modificato l'art. 6 bis della l.r. 12/2008 introdotto dalla norma impugnata, specificando che l'utilizzazione dei residui delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL possa avvenire **esclusivamente in anticipazione di cassa** e che l'eventuale anticipazione **rimanga in capo alla Regione.**

La Regione Basilicata non si è costituita.

Ad avviso della Consulta il ricorso è fondato con riguardo sia alla formulazione originaria dell'articolo 6 bis che a quella modificata.

La Corte sottolinea come in più occasioni siano state esaminate dallo stesso giudice delle leggi questioni di legittimità costituzionale inerenti alla disciplina regionale delle gestioni liquidatorie delle disciolte USL, in riferimento al parametro interposto dell'art. 6, comma 1, della l. 724/1994, e come sul tema si sia formata una giurisprudenza costante secondo cui la suddetta norma statale è da considerare, *per la finalità perseguita, in rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione*

con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale, così da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i debiti e i crediti delle soppresse unità sanitarie locali.

Su queste premesse, la Corte afferma che la soluzione contenuta nella norma impugnata, legittimante l'utilizzazione in anticipazione delle disponibilità finanziarie delle ASL interessate per fronteggiare i pagamenti urgenti ed indifferibili relativi ai debiti delle gestioni liquidatorie delle USL disciolte, *non realizza quella impermeabilità fra patrimonio della ASL e situazione debitoria della pregressa USL tale da rispettare il vincolo normativo per il quale in nessun caso i debiti delle USL debbono gravare sulle aziende ASL.*

Le disposizioni censurate non sono infatti corredate da meccanismi normativi idonei ad evitare ogni confusione tra massa patrimoniale della gestione liquidatoria e gestione corrente delle aziende.

Neppure le integrazioni introdotte dall'art. 18 della l.r. 17/2011 sono in grado di eliminare i vizi dell'originaria formulazione dell'art. 6 bis, sia perché la norma aveva già avuto applicazione alla data di entrata in vigore della novella regionale, sia perché il meccanismo dell'anticipazione di cassa, comportante il correlato indefettibile rimborso a carico del bilancio regionale, era già presente nella disposizione originaria, sia pure attraverso un'espressione più sintetica.

Pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 bis della l.r. 12//2008, aggiunto dall'art. 1 della l.r. 6 del 2011, si estende anche alla nuova formulazione della norma conseguente all'emanazione dell'art. 18 della l.r. 17/2011, che specifica e ripropone soluzione analoga e sostanzialmente confermativa della norma impugnata.